

LEGGE REGIONALE 15 giugno 2023, n. 11

“Disposizioni in materia di istituzione del servizio di Psicologia di base”.

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

Finalità e istituzione della figura dello Psicologo di base

1. La Regione Puglia, nell’esercizio della propria competenza in materia di tutela della salute, di cui all’articolo 117, comma terzo, della Costituzione, per garantire al singolo, alla coppia e alla sua famiglia le prestazioni sanitarie di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), istituisce a sostegno dei bisogni assistenziali emersi a seguito del Covid-19, ai sensi dell’articolo 20-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il servizio di Psicologia di base.
2. Il servizio di Psicologia di base ha la finalità di sostenere e integrare l’azione dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, delle case della salute e delle case di comunità nell’intercettare e nel rispondere ai bisogni assistenziali di base dei cittadini e delle cittadine pugliesi.
3. Il servizio di Psicologia di base è realizzato da ciascuna Azienda sanitaria locale (ASL) articolato in ogni Distretto socio sanitario e case di comunità. Esso è svolto da psicologi liberi professionisti a rapporto convenzionale, denominati di seguito Psicologi di base, così come disciplinato dall’Accordo collettivo nazionale (ACN) vigente.
4. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento disciplina la formazione degli elenchi provinciali e la gestione degli incarichi convenzionali.
5. Il servizio di psicologia di base è finalizzato a:
 - a) intercettare e diminuire il peso crescente dei disturbi psicologici della popolazione, costituendo un filtro sia per i livelli secondari di cure sia per il pronto soccorso;
 - b) intercettare i bisogni di benessere psicologici che frequentemente rimangono inespressi dalla popolazione;
 - c) organizzare e gestire l’assistenza psicologica decentrata rispetto ad alcuni tipi di cura;
 - d) realizzare una buona integrazione con i servizi specialistici di ambito psicologico e della salute mentale di secondo livello e con i servizi sanitari più generali;
 - e) intercettare e gestire le problematiche comportamentali ed emotive derivate dalla pandemia Covid-19;
 - f) favorire lo sviluppo e la diffusione della cultura della salute e la sensibilizzazione sulle tematiche attinenti all’adozione di comportamenti e stili di vita salutari;
 - g) promuovere il benessere psicologico;
 - h) prevenire la cronicizzazione di un’ampia serie di disturbi intervenendo adeguatamente in una fase molto precoce.

6. Gli interventi previsti dalla presente legge sono integrativi e complementari a quelli previsti da altre norme regionali.

Art. 2

Compiti dello Psicologo di base

1. Lo Psicologo di base è inserito nel Distretto socio sanitario all'interno dell'Unità operativa semplice di assistenza psicologica distrettuale per l'attività di assistenza psicologica primaria e opera in collaborazione con i medici di medicina generale, con i pediatri di libera scelta e con gli specialisti ambulatoriali.

2. Lo Psicologo di base garantisce il benessere psicologico nell'ambito della medicina di base e opera in rapporto con i distretti sanitari e le loro articolazioni funzionali. La sua azione è vicina alle realtà di vita degli utenti, alle famiglie e alla comunità, fornisce un primo livello di assistenza psicologica, di qualità, accessibile, efficace, conveniente e integrato con gli altri servizi sanitari. Lo Psicologo di base assicura una rapida presa in carico del paziente.

3. Allo Psicologo di base, in sintonia con le funzioni di cui alla legge 18 febbraio 1989, n. 56 (Ordinamento della professione di psicologo), competono, in accordo con i servizi distrettuali competenti, funzioni di riduzione del rischio di disagio psichico, di prevenzione e di promozione della salute. Lo Psicologo di base intercetta il peso crescente dei disturbi psicologici della popolazione che frequentemente rimangono inespressi e i bisogni di benessere psicologico e opera prioritariamente sulle seguenti aree:

- a) problemi legati all'adattamento (lutti, perdita del lavoro, separazioni, malattia cronica);
- b) problemi legati a fasi del ciclo di vita;
- c) disagi emotivi transitori, sintomatologia ansioso-depressiva legati a eventi stressanti;
- d) sostegno psicologico alla diagnosi infausta e alla cronicità o recidività di malattia;
- e) scarsa aderenza alla cura;
- f) richiesta impropria di prestazioni sanitarie;
- g) problematiche psicosomatiche;
- h) supporto al team dei professionisti sanitari.

4. Lo Psicologo di base assume in carico la richiesta di assistenza e sviluppa un progetto clinico comprensivo di una dimensione diagnostica e di un programma di supporto psicologico, avvalendosi anche delle strutture pubbliche e private di secondo livello competenti sul problema individuato.

5. In caso di richiesta di assistenza psicologica inoltrata dal medico di base, dal medico di fiducia del paziente, dal pediatra di libera scelta o da altro specialista, costoro potranno avvalersi dello psicologo di base territorialmente competente.

Art. 3

Elenchi degli Psicologi di base

1. È istituito l'elenco provinciale degli psicologi delle cure primarie.

2. Possono essere iscritti negli elenchi di cui al comma 1 i professionisti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) laurea in psicologia;
- b) iscrizione all'Albo degli psicologi;
- c) assenza di rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato con le strutture del Servizio sanitario nazionale o regionale;
- d) specifiche competenze e titoli, di cui all'articolo 4, comma 5;
- e) attestato di abilitazione rilasciato dalla Regione Puglia a seguito della frequenza e superamento

dell'esame finale di specifico corso semestrale regolamentato dalla Giunta regionale sul tema dello psicologo di base e sulle cure primarie.

3. In fase di prima applicazione e in attesa della realizzazione dei corsi abilitanti di cui al comma 2, lettera e), accedono all'elenco degli Psicologi di base della Regione Puglia, con priorità gli psicologi e psicologi psicoterapeuti iscritti nella graduatoria regionale di specialistica ambulatoriale disciplina psicologia e psicoterapia, in subordine gli psicologi e gli psicologi psicoterapeuti che documentano l'esercizio di attività almeno biennale, con qualsiasi tipo di contratto, nelle ASL, nelle Aziende ospedaliere, negli Istituti di ricerca e cura a carattere scientifico (IRCCS) e nelle strutture convenzionate della Regione Puglia, gli psicologi e psicologi psicoterapeuti con comprovata esperienza, almeno quinquennale, nell'esercizio della libera professione in strutture o studi privati, documentata da regolare documentazione fiscale. Per i candidati che presentano attestazione di struttura convenzionata è necessaria documentazione fiscale che comprova l'attività contrattualmente svolta.

Art. 4

Organizzazione delle attività dei servizi di Psicologia di base

1. I servizi di Psicologia di base interagiscono con i Comuni, in forma singola o associata e con gli Ambiti territoriali competenti per la realizzazione del sistema integrato dei servizi sociali e socio sanitari della Regione Puglia.
2. In ciascun Distretto socio sanitario le attività psicologiche delle cure primarie sono erogate in sinergia con le strutture del Distretto sanitario di appartenenza.
3. In ciascuna ASL il direttore dell'Unità operativa di cui all'articolo 20-bis del d.l. 137/2020, o un dirigente psicologo dell'Unità operativa semplice "Assistenza Psicologica" prevista dal regolamento regionale 18 aprile 2011, n. 6 (Regolamento di organizzazione del "Distretto socio sanitario"(D.S.S.)) ha il compito di referente clinico e di coordinamento e programmazione per la psicologia di base, si interfaccia con la Regione Puglia per la valutazione delle attività, delle proposte di innovazione e sulla eventuale loro applicabilità, e per la programmazione inerente alla psicologia di base territoriale.
4. Se previsto, attraverso un accordo tra ASL ed enti locali, lo Psicologo di base può operare logisticamente anche all'interno di locali forniti dall'ente locale medesimo e tale configurazione può riguardare in particolare aree specifiche del territorio regionale. Lo Psicologo di base potrà operare presso il proprio studio professionale previ specifici accordi con gli organismi regionali e loro articolazioni o enti locali.
5. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio provvedimento, definisce le specifiche competenze e titoli dello Psicologo di base.
6. I costi dell'assistenza psicologica prestata dallo Psicologo di base territoriale sono a carico del Servizio sanitario regionale (SSR) e sono eventualmente integrati con le risorse dei Piani di zona.

Art. 5

Verifica, monitoraggio e controllo qualitativo dell'assistenza psicologica

1. La verifica, il monitoraggio e il controllo della qualità dell'assistenza psicologica prestata in attuazione dell'articolo 1 sono effettuati dai competenti organi del SSR.
2. Per le finalità previste nel comma 1, gli Psicologi di base trasmettono una relazione annuale sull'attività di assistenza psicologica prestata al direttore/dirigente psicologo aziendale previsto nell'articolo 4, comma 3, che provvede all'invio ai competenti servizi del SSR.

3. I servizi competenti del SSR esaminano le relazioni presentate ai sensi del comma 2 per verificare, controllare e valutare l'attività di assistenza psicologica.

Art. 6

Osservatorio regionale

1. La Regione Puglia istituisce un organismo indipendente con funzioni di Osservatorio regionale composto da:

- a) un dirigente psicologo per ciascuna ASL;
- b) un dirigente psicologo ospedaliero;
- c) due psicologi nominati dell'Ordine degli psicologi della Puglia;
- d) due docenti universitari;
- e) un funzionario della Regione Puglia con competenze e titoli in ambito psicologico;
- f) un dipendente della Regione Puglia con funzioni di segreteria;
- g) un rappresentante di una società scientifica di psicologia;
- h) un rappresentante di un'organizzazione sindacale rappresentativa della categoria;
- i) un rappresentante dei medici di medicina generale
- j) un rappresentante dei pediatri di libera scelta.

2. L'Osservatorio regionale svolge un'azione di controllo, programmazione e indirizzo sulle attività prestate dallo Psicologo di base, anche in funzione dei bisogni di salute emergenti nel territorio della Regione Puglia.

3. La Giunta regionale disciplina le modalità organizzative e individua le strutture della Regione che collaborano all'esercizio della funzione di Osservatorio regionale.

4. La partecipazione ai lavori dell'Osservatorio non comporta il riconoscimento di compensi, gettoni di presenza e rimborsi spese.

Art. 7

Clausola valutativa

1. La Giunta regionale, annualmente, predispone e trasmette al Consiglio regionale dettagliata relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni, sulle attività poste in essere e le eventuali criticità emerse.

Art. 8

Norma finanziaria

1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati complessivamente in euro 1 milione 950 mila per gli anni 2023 e 2024, ed euro 1 milione 500 mila a valere dal 2025, si fa fronte con le risorse già attribuite alle ASL per il SSR e si provvede con somme iscritte nella missione 13, programma 01, titolo 01 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023-2025.

Art. 9

Abrogazioni

1. La legge regionale 7 luglio 2020, n. 21 (Istituzione del servizio di psicologia di base e delle cure primarie) è abrogata.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 15 giugno 2023

MICHELE EMILIANO